ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 18

Nei casi di sostituzione previsti dal precedente art. 16, gli edifici o le unita' immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari, i quali sono tenuti al rimborso, in unica soluzione, della spesa sostenuta limitatamente alla parte eccedente il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21. Il proprietario che si impegna, per un periodo di almeno 15 anni, ad abitare l'unita' immobiliare, ovvero a darla in locazione a soggetti compresi nella graduatoria di cui all'art. 22 ad un canone convenzionato con il comune, e' tenuto a restituire una somma pari al 70 per cento della spesa sostenuta, come sopra determinata, con pagamento in 25 annualita', senza corresponsione di interessi. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse soltanto a coloro che erano proprietari dello immobile alla data del 25 gennaio 1972.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 21 dicembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it